

Decreto Interministeriale 3 luglio 2019

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la Famiglia e le Disabilità
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed, in particolare, l'articolo 33 relativo agli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;

VISTO in particolare l'articolo 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del *Fondo per il diritto al lavoro dei disabili*, che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo ai datori di lavoro, nonché la definizione dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, decreto da aggiornare annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al predetto *Fondo* il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito con modificazioni della legge 9 agosto 2018, n. 97, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciti le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di *Fondo per il diritto al lavoro dei disabili*, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;

VISTO l'articolo 1, comma 160, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"*, che ha previsto che la dotazione del *Fondo per il diritto al lavoro dei disabili* di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2015;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, che a decorrere dall'anno finanziario 2016 attribuisce all'INPS a valere sul *Fondo per il diritto al lavoro dei disabili* risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro;

VISTA la nota dell'INPS n. 8042 del 18 gennaio 2019, con la quale si fa presente che allo stato attuale i fondi relativi all'anno 2019, già attribuiti all'Istituto, risultano esauriti;

CONSIDERATO l'andamento della spesa, per cui si rende necessario trasferire integralmente all'INPS le risorse disponibili a valere sull'annualità 2019 del *Fondo*, non prevedendo alcuna destinazione per le sperimentazioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 520, in base al quale la dotazione del *Fondo per il diritto al lavoro dei disabili* di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 maggio 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 ed, in particolare, la Tabella 4, che ha assegnato al Cap. 3892 *Fondo per il diritto al lavoro dei disabili* una disponibilità, in termini di competenza, per l'anno 2019, pari a 31.915.742 euro;

DECRETA

Art. 1

(Risorse attribuite all'INPS)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, citato nella parte in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, per le assunzioni relative all'anno 2019, sono trasferite all'INPS;

a) le risorse, pari a 7.279.611 euro, relative alle somme versate dai datori di lavoro al *Fondo per il diritto al lavoro dei disabili* di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge n. 68 del 1999, con riferimento agli esoneri relativi all'anno 2018;

b) le risorse, pari a 11.915.742 euro, a valere sul *Fondo per il diritto al lavoro dei disabili* di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualità 2019.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei Conti, sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it Sezione pubblicità legale.